

**Articolo 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche**

1. Le pubbliche amministrazioni (città, comuni, province, regioni e agenzie pubbliche) pubblicano, in forma di atti amministrativi, i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37, i risultati delle attività di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche.

**Il proprietario è proprietario e delle sifitture e ha sede in XXXXX** re pubbliche:

Settimanale 07/2013 - 13:53

---

Source: [www.comuni-verona.it/pubblicazioni](http://www.comuni-verona.it/pubblicazioni) Roma Ovest  
Digs 33/2013 - Articolo 38